

Dal 13 novembre u.s. è scattato il termine dal quale possono essere comminate le sanzioni per la violazione del divieto di commercializzazione di sacchetti per asporto merci non conformi alla normativa, le cui caratteristiche sono state disposte con D.M. 18 marzo 2013.

Per quanto concerne l'avvio del regime sanzionatorio, la normativa ha previsto il computo di sessanta giorni a partire dall'entrata in vigore del Decreto, avvenuta il 13 settembre u.s., cioè alla conclusione, con esito favorevole, dell'esame del testo presso la Commissione Europea.

Il 13 settembre è scaduto infatti il termine di sessanta giorni entro il quale la Commissione Europea avrebbe potuto esprimersi in merito al suddetto Decreto (dopo la formale opposizione presentata in primavera dalla Gran Bretagna), per formulare eventuali contestazioni ed eventualmente variarne il contenuto, ma non l'ha fatto, determinando la conseguente entrata in vigore del Decreto.

Le sanzioni applicabili, ricordando che si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui somma è compresa tra un minimo di € 2.500,00 ed un massimo di € 25.000,00, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.

Le caratteristiche dei sacchetti biodegradabili e dei sacchetti riutilizzabili Innanzitutto si distinguono tre tipologie di sacchetti per asporto merci:

1. sacchetti monouso biodegradabili e compostabili;
2. sacchetti riutilizzabili (composti da polimeri diversi da quelli di cui al punto precedente, cioè non biodegradabili né compostabili), con Maniglia Esterna alla dimensione utile del sacco;
3. sacchetti riutilizzabili (come al precedente punto b), non biodegradabili né compostabili), con Maniglia Interna alla dimensione utile del sacco. Le informazioni ai consumatori prevedono che siano riportate precise diciture su ciascuna delle tipologie di sacchetti individuate.

I sacchetti monouso biodegradabili e compostabili devono riportare la dicitura "Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici".

I sacchetti riutilizzabili con Maniglia Esterna alla dimensione utile del sacco sono, a loro volta, di due tipi, ognuno dei quali dovrà riportare la relativa e corrispondente dicitura:

1. "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare";
2. "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare"



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI FOGGIA

I sacchetti riutilizzabili con Maniglia Interna alla dimensione utile del sacco sono, pure, di due tipi, su ognuno dei quali dovrà essere riportata la relativa e corrispondente dicitura:

1. "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare";
2. "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare".

N.B.: i sacchetti che riportano la dicitura "per uso alimentare" possono essere utilizzati per l'asporto sia di alimenti, sia di altri prodotti diversi dagli alimenti, mentre i sacchetti che riportano la dicitura "per uso non alimentare" possono essere utilizzati esclusivamente per l'asporto di prodotti diversi dai generi alimentari.

Resta consentita la commercializzazione di sacchetti riutilizzabili realizzati in carta, tessuti di fibre naturali, fibre di poliammide e materiali diversi dai polimeri.